



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 17/11/2022

Oggetto: CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE TRIENNIO 2016 – 2018 – SOTTOSCRITTO IL 17/12/2020 - INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022

Il giorno diciassette del mese di Novembre duemilaventidue, alle ore 16:00 ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, in modalità videoconferenza come da Regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con proprio atto n. 70 del 21/04/2022, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
3	PICARIELLO VANINA	Vicesindaco	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore		Assente
6	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
7	SALATIELLO VITO	Assessore	Presente	
			6	1

Partecipa alla seduta in videoconferenza, connesso e riconoscibile sia in audio che in video sulla piattaforma Google Meet, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 ad oggetto "*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024*" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 "*BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE*" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la parte relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell'ente e nel Comandante di Polizia Municipale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 26/05/2022, e s.m.i., che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato ed assegnato gli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e il piano dettagliato degli obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2022/2024 e con il Bilancio di Previsione 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2022, e sue s.m.i., ad oggetto: *PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 – APPROVAZIONE*,

VISTO il *CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2016 – 2018*, sottoscritto tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Funzioni Locali, in data 17/12/2020;

DATO ATTO che il vigente CCNL Area Funzioni locali, nella sezione specifica dei dirigenti dell'ex Area II, all'articolo 45, comma 4, riconduce a tre il numero minimo di dirigenti sufficiente ad attivare la contrattazione decentrata;

VISTO l'articolo 40, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001, che stabilisce:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 17 Dicembre 2020, stabilisce: "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 o 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett.a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale.*

- come previsto dall'articolo 2, comma 4, del CCNL Area Funzioni locali 17 Dicembre 2020, il contratto alla scadenza si rinnova di anno in anno e, anche in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;

RICHIAMATO l'articolo 45, commi da 1 a 3, del CCNL Area Funzioni locali 17 Dicembre 2020, che definisce le seguenti materie oggetto di contrattazione:

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) *la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57;*
- b) *i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30;*
- c) *la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art 58, nonché della eventuale*

- integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
- d) *i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;*
 - e) *i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;*
 - f) *l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;*
 - g) *i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;*
 - h) *i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014;*
 - i) *la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.*
2. *La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, è quella di cui al comma 1, lettera f).*
 3. *Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i).*
 4. *omissis..*

DATO ATTO che, per quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del citato CCNL, con deliberazione n. 52 del 9/03/2021, è stata nominata la Delegazione Trattante di parte datoriale individuando i soggetti abilitati al confronto;

DATO atto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore: formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte datoriale; le direttive devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione previsti dagli ordinamenti degli altri enti del Comparto e che indicazioni ulteriori possono utilmente riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

DATO ATTO che l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 12.10.2017, ha adottato il "Regolamento Comunale Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance, merito e premio" quale strumento per la valutazione e la premialità del personale;

ATTESO che ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001:

"Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, ... , l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali ... è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45." (art. 8, comma 5, CCNL 21 maggio 2018);

"... decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)" (art. 8, comma 4, CCNL 21 maggio 2018);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 243/2021 ad oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2021 – 2022 – 2023 - ANNO 2021 - DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI CENTO**, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione definitiva tra le parti come da Protocollo Generale n. 72074/2021);

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante per la successiva presentazione alle parti sindacali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento incentivi del servizio entrate rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000;

RITENUTO pertanto opportuno individuare quale direttiva per la contrattazione decentrata 2021/2023, annualità 2022 (articolo 8 CCNL Area FL) l'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che tenga conto di valutazioni puntuali sugli effetti ed i valori di incentivazione derivanti dall'applicazione della norma anche alla compagine dirigenziale, mantenendo le disposizioni già contenute nel vigente CCI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario avviare al più presto la contrattazione formale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

SU PROPOSTA del Sindaco, Assessore al Personale;

DATO ATTO che non vengono resi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., in quanto atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA

di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa del personale con qualifica dirigenziale:

1. dare avvio, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lett.e) – CCNL del personale dell'Area Funzioni locali sottoscritto il 17 Dicembre 2020, all'iter necessario per addivenire all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che tenga conto di valutazioni puntuali sugli effetti ed i valori di incentivazione derivanti dall'applicazione della norma anche alla compagine dirigenziale, mantenendo le disposizioni già contenute nel vigente CCI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio;
2. tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale.

Quindi, con separata e unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgente necessità di definire la trattativa nei tempi normativamente previsti.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____